



PROT.

7554

EL

IX-3

GN

mf

38100 TRENTO / TRIENT

27 giugno 2006

RIFER. / BEZUG

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-260839

E-mail: ripaist@regione.taa.it

OGGETTO / BETRIFFT DPRReg. n. 10/L di data 16 giugno 2006: determinazione della misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza per sindaci, vicesindaci, assessori, presidenti del consiglio comunale e consiglieri comunali e amministratori degli enti di cui all'art. 19 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni n. 3/L/2005.

**CIRCOLARE N. 1/EL/2006**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino - Alto Adige  
LORO SEDI

38100 Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Via Crispi, 8  
BOLZANO

38100 Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 21  
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Macello, 4  
BOLZANO

Ai Comprensori  
della Provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della Provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni B.I.M.  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

Con l'emanazione del DPRReg. 16 giugno 2006, n. 10/L è stata data piena attuazione alla nuova disciplina in materia di indennità di carica di sindaci, vice sindaci, assessori e consiglieri comunali, presidenti del consiglio comunale, Presidenti e componenti gli organi esecutivi dei Comprensori, Comunità di Valle, Comunità comprensoriali e Consorzi obbligatori di funzioni, in riferimento alle disposizioni legislative contenute negli artt. 19 e 20 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni emanato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L come da ultimo modificato con l'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2005, n. 9.

Il suddetto regolamento n. 10/L/2006 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 27 giugno 2006 – supplemento ordinario n. 2 ed entrerà quindi in vigore il 12 luglio 2006.

### **Misura delle indennità**

Il regolamento si compone di diciannove articoli e tredici tabelle (lettere A-O).

In particolare nella tabella A è riportata la misura dell'indennità mensile di carica per i sindaci dei comuni della provincia di Trento e nella tabella B per i sindaci della provincia di Bolzano.

Nelle tabelle C ed E è indicata la percentuale da applicare sull'indennità di carica del sindaco per definire la misura dell'indennità di carica spettante ai vicesindaci e agli assessori per i comuni della provincia di Trento e nelle tabelle D e F per i vicesindaci ed assessori dei comuni della provincia di Bolzano.

La misura dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali è fissata nella tabella G per i comuni della provincia di Trento e nella tabella H per i comuni della provincia di Bolzano.

La misura dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli circoscrizionali è fissata nella tabella I per i comuni della provincia di Trento e nella tabella L per i comuni della provincia di Bolzano.

### **Gettoni di presenza per i consiglieri comunali**

Ai consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica spetta un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio e delle commissioni consiliari nella misura stabilita nella tabella M.

La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 se di importo superiore a quella stabilita dal regolamento.

Ai consiglieri circoscrizionali per l'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni spetta un gettone di presenza pari al cinquanta per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

## **Decorrenza della nuova misura delle indennità e gettoni di presenza**

L'art. 18 del regolamento fissa la decorrenza delle nuove misure dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza. Più specificamente queste sono le diverse decorrenze:

- a) per i comuni i cui organi sono stati rinnovati nell'anno 2005:
  1. dalla data di proclamazione per i sindaci e i consiglieri comunali e circoscrizionali;
  2. dalla data della nomina o dell'elezione per gli assessori dei comuni;
  3. dalla data della elezione per il presidente dei consigli comunali e circoscrizionali;
- b) dal 9 maggio 2005 per i sindaci, gli assessori, i presidenti del consiglio e i consiglieri comunali dei comuni i cui organi sono stati rinnovati nell'anno 2004;
- c) dalla prima elezione o nomina successiva al rinnovo generale delle amministrazioni comunali per gli organi delle unioni e associazioni di comuni nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 279.

## **Disposizioni particolari per i comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti**

Con l'art. 4 del regolamento vengono dettate alcune speciali disposizioni con riferimento alla misura delle indennità di carica per gli amministratori dei comuni aventi popolazione superiore ai 10 mila abitanti nei quali la misura piena dell'indennità di carica compete esclusivamente al sindaco, al vicesindaco ed agli assessori che svolgono il proprio incarico a tempo pieno. Il comma 2 del succitato art. 4 qualifica quale incarico svolto a tempo pieno quello che comporta un impegno non inferiore a 1.200 ore annuali. In questa ipotesi l'amministratore dichiara preventivamente che intende svolgere l'incarico a tempo pieno e annualmente autocertifica di aver effettuato il numero di ore pari al minimo richiesto. Nel caso in cui l'incarico non risulti svolto a tempo pieno, la misura dell'indennità di carica è ridotta di un quinto. Nel caso in cui l'amministratore, dopo aver dichiarato che intende svolgere l'incarico a tempo pieno, non autocertifichi di aver effettuato per l'ente almeno 1.200 ore nell'anno, ovvero autocertifichi di aver svolto un numero di ore inferiori, si applica la riduzione di un quinto con recupero mensile nel corso dell'anno successivo dell'eccedenza dell'indennità corrisposta.

Come specificato dall'art. 19 del regolamento, le particolari disposizioni sul mandato a tempo pieno nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore del DPRReg. n. 10/L/2005. Nel periodo intercorrente tra l'elezione o la nomina e l'entrata in vigore del presente regolamento per i sindaci, i vicesindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'incarico si considera svolto a tempo pieno nelle ipotesi previste dall'art. 94 del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

## **Forme collaborative sovracomunali**

Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi delle unioni e associazioni di comuni è corrisposta un'indennità mensile di carica nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti. L'indennità è ridotta del 50% nelle ipotesi in cui il presidente e i componenti degli organi esecutivi delle unioni e associazioni di comuni ricoprano la carica di sindaco. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di

cui all'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 l'Assemblea del consorzio attribuisce una indennità mensile di carica nella misura non superiore a quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.

### **Gettoni di presenza per i consiglieri delle unioni e delle associazioni**

Ai consiglieri delle unioni, delle associazioni di comuni e dei consorzi obbligatori di funzione per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio o Assemblea e delle commissioni spetta un gettone di presenza di importo pari a quello attribuito ai consiglieri del comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti.

### **Enti intermedi: le tabelle N ed O**

Prevedono che al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei comprensori, comunità di valle e comunità comprensoriali venga corrisposta una indennità mensile di carica nella misura prevista dalle tabelle medesime.

Fino all'insediamento degli organi della Comunità di Valle prevista dalla legge di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento, l'indennità dei Presidenti degli attuali Comprensori è calcolata nella misura del 50% rispetto a quella fissata nella colonna B della tabella N, fatto salvo il caso in cui l'attuale indennità del Presidente fissata dal Comprensorio sia superiore. In questo caso per determinare l'indennità del Vice Presidente e degli Assessori, si tiene a riferimento l'indennità già fissata dal Comprensorio al Presidente e si applica rispettivamente il 40% e il 30%

In sede di prima applicazione e fino alla emanazione di nuove specifiche disposizioni per gli enti operanti in provincia di Bolzano continua a trovare integrale applicazione la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 3815 del 17 ottobre 2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del DPR n. 10/L/2006 in materia di limiti al cumulo di indennità di carica.

### **Gettoni di presenza per componenti dell'assemblea**

Ai componenti dell'assemblea dei comprensori, comunità di valle e comunità comprensoriali per l'effettiva partecipazione alle sedute dell'assemblea e delle commissioni spetta un gettone di presenza di importo pari a quaranta euro.

In sede di prima applicazione per gli enti operanti in provincia di Bolzano trova integrale applicazione la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 3815 del 17 ottobre 2005, fatto salvo quanto disposto in materia di limiti al cumulo di indennità di carica.

## **Gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni previste per legge o regolamento**

Gli enti locali possono determinare la concessione di un gettone di presenza anche per le sedute delle commissioni previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore a quella spettante per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. L'art. 13 comma 2 del regolamento stabilisce inoltre che la partecipazione alle sedute delle commissioni può essere remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale.

## **Aggiornamento della misura dell'indennità di carica**

Le indennità di carica sono aggiornate annualmente con decreto del Presidente della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

La modifica della classificazione della sede segretarile o la sua riqualificazione disposte ai sensi degli articoli 47 e 48 comma 3 del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L, nonché le variazioni in aumento o diminuzione della popolazione residente rilevate al 31 dicembre hanno effetto per quanto concerne la misura dell'indennità di carica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di modifica della classificazione o di riqualificazione.

## **Aggiornamento della misura del gettone di presenza**

I gettoni di presenza sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione quando gli stessi, a seguito di modifiche del decreto ministeriale previsto dall'articolo 82 dal comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, debbano essere adeguati alla misura minima prevista dall'articolo 19 comma 3 lettera i del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.


## **Limiti al cumulo di indennità di carica e dei gettoni di presenza**

L'ammontare complessivo delle indennità disciplinate dal regolamento n. 10/L/2006 relative alle cariche contemporaneamente rivestite non può essere superiore all'importo lordo della indennità di carica spettante ad un consigliere regionale.

Nel caso di cumulo tra indennità di carica per mandati svolti presso l'amministrazione comunale e altri enti locali, il comune eroga l'indennità dovuta. L'importo residuo è corrisposto, nell'ordine, dalle forme collaborative sovracomunali e dagli enti intermedi. I gettoni di presenza dovuti per le sedute di consigli e commissioni dello stesso ente che si svolgono nella medesima giornata sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di due. I gettoni di presenza sono inoltre cumulabili tra loro quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi.

Auspicando di aver fornito utili elementi per applicare correttamente le nuove disposizioni in materia di indennità di carica agli Amministratori degli enti locali della Regione è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

LA VICE PRESIDENTE E  
ASSESSORA AGLI ENTI LOCALI  
– Luisa Gnechi –



Allegati: Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 27 giugno 2006 – supplemento ordinario n. 2

